



Direzione Sanità
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

Ai Direttori Generali delle ASR

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL

Ai Direttori/Responsabili dei SISP delle ASL

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari delle ASL

Ai Responsabili delle strutture sanitarie private accreditate o convenzionato con il SSR per il tramite delle ASL

Ai Responsabili delle Strutture Socio-sanitarie e di salute mentale per il tramite del DIRMEI

Agli MMG/PLS per il tramite dei Distretti

Al CSI-Piemonte

e pc FIMMG
SNAMI
SMI

Loro Sedi

Oggetto: ORDINANZA 27 dicembre 2023. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si trasmette l'Ordinanza 27 dicembre 2023 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" che proroga, fino al 30 giugno 2024, Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023.

Si ricorda che per quanto concerne l'esecuzione del tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 si rimanda alla nota della Regione Piemonte prot. n. 00005343 del 14.09.2023 che specifica quanto segue:

- in caso di accesso in Pronto Soccorso o di ricovero in strutture sanitarie, l'effettuazione del test è raccomandato per coloro che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 e per i pazienti che all'anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti (negli ultimi 5 giorni) con un caso confermato COVID-19;
- in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) l'effettuazione del test è raccomandato ai pazienti che, pur asintomatici, devono effettuare un ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza);
- al momento dell'accesso presso la struttura, nel caso in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, l'effettuazione del test è raccomandato per i nuovi ingressi o per i trasferimenti alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

Nei prossimi giorni, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, si prevede di estendere ad una percentuale di tamponi, effettuati su soggetti con sintomatologia riferibile a Covid 19, la ricerca del panel di virus già prevista con nota N. Prot. 00013982 del 27/12/2023 per forme gravi e complicate di influenza confermata.

Pur non essendo più previsto un obbligo di isolamento su base normativa, è necessario che ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, disponga di procedure documentate, nell'ambito delle misure di controllo del rischio clinico, per la gestione di pazienti/ospiti con sintomatologia respiratoria o risultati positivi per SARS-Cov2 o altro agente infettante dell'apparato respiratorio.

Tali procedure potranno prevedere la riorganizzazione dei percorsi all'interno delle strutture, l'individuazione di modalità di separazione/isolamento da altri soggetti, l'utilizzo di DPI, la vestizione e svestizione per accedere al paziente. Per l'assistenza all'ospite in isolamento qualora non sia presente un'equipe di personale dedicato sarà necessario prevedere l'uso corretto di tutti i dispositivi di protezione da parte del personale.

Per quanto concerne l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, l'ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2023, prevede le seguenti misure che vengono prorogate sino al 30 giugno 2024:

- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, an-

che non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

- resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporre l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa;

- non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza;

- resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie presso gli ambulatori medici.

Distinti saluti.

Il responsabile Settore Prevenzione, sanità pubblica,
veterinaria e sicurezza alimentare
Bartolomeo Griglio

firmato in digitale

Il Direttore del DIRMEI
Giovanni Di Perri

firmato in originale



Il Direttore Generale f.f.
Azienda Zero
Gianluca Ghiselli

firmato in digitale

Firmatario: Gianluca Ghiselli
Data: 04/01/2024 10:12:29 CET

Il Direttore Generale Sanità
Dottor Antonino Sottile

Firmato in digitale